DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI GOVERNO E ORDINAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Art. 31

Consiglieri ed esperti

Le funzioni di direzione, di collaborazione e di studio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono svolte da consiglieri secondo l'organico di cui alla allegata tabella A. In tale organico non e' compreso il posto di capo ufficio stampa. I dipendenti di amministrazioni diverse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri chiamati ad esercitare le funzioni predette sono collocati in posizione di comando o fuori ruolo presso la Presidenza salvo che l'incarico sia a tempo parziale e consenta il normale espletamento delle funzioni dell'ufficio di appartenenza. L'assegnazione dei consiglieri e il conferimento degli incarichi agli esperti sono disposti dal Presidente del Consiglio dei ministri o dai ministri senza portafoglio nell'ambito della dotazione di cui alla tabella A e sulla base della ripartizione numerica stabilita, con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio dei ministri. I decreti di conferimento di incarico ad esperti nonche' quelli relativi a dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri o di enti pubblici, con qualifica dirigenziale equiparata, in posizione di fuori ruolo o di comando, ove non siano confermati entro tre mesi dal giuramento del Governo, cessano di avere effetto. Il conferimento delle qualifiche dirigenziali del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri e' effettuato secondo le disposizioni vigenti in materia per le amministrazioni dello Stato.

Versione in vigore dal 27 settembre 1988, non più in vigore dal 16 settembre 1999 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Estremi	Legge 23 agosto 1988, n. 400
Capo	V — Personale della presidenza del consiglio dei ministri
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-dell-attivita-di-governo-e-ordinamento-della-presidenza/art-31-consiglieri-ed-esperti/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it